



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Data 05/05/2016	Oggetto: Art.3, comma 55, legge n.244/2007 e s.m.i. che disciplina l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. Determinazioni
--	--

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18,30 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesi Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio	X	
	X	
Assegnati	n. 11	Presenti n. 11
In carica	n. 11	Assenti n. 0

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

II CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco- Presidente illustra la proposta di Consiglio n. 3.

PREMESSO che, a norma dell'art. 3, comma 5 della legge Finanziaria 244 del 24/12/2007, come sostituito dall'art.46, comma 2, del D.L.n.112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42 del TUEL. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267";

CHE con la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 la Corte dei Conti ha definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e Consulenza" nel modo che segue:

a) incarichi di studio possono essere individuati coi riferimenti ai parametri indicati dal D.P.R. n. 334/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (es: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi);

b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale);

c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni e giudizi, consulenze legali; al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dall'Ente);

CHE la magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del c.c. e che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante;

CHE non rientrano, dunque, nella previsione normativa di che trattasi gli incarichi per prestazioni di servizi;

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni che richiedono l'elevata professionalità e specializzazione e che l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 3, comma 76 della legge n. 244/2007, nell'ambito di prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificate, prevede il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" anche per il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e Continuativa.

A tale riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica- con parere espresso in data 21.01.2008 ha osservato che il requisito della particolare professionalità deve fare ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti con la sua citata deliberazione ha altresì precisato che, nell'attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circ. 15 luglio 2004, n. 4 della Funzione Pubblica:

- a) rispondenza degli incarichi agli obiettivi dell'Amministrazione;
- b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare, per mezzo di una reale ricognizione,
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) indicazione della durata dell'incarico;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;

PRESO ATTO che i Responsabili delle Aree Organizzative non hanno comunicato la necessità di fare ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei criteri, i limiti e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione;

PRECISATO che l'art.6, comma 7, della legge di conversione n.122/2010 del D.L. n.78 del 31/05/2010 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa corrente annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

PRESO ATTO che l'affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari così emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 57, legge n. 244/2007;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007 e s.m.i. , stabilisce che le amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

TENUTO CONTO che il limite massimo delle spese ammesse per l'affidamento degli incarichi deve essere fissato nell'ambito della deliberazione che approva il Bilancio di Previsione;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce ai sensi dell'art.107 –commi 1 e 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che ai competenti Uffici comunali ai sensi dell'art.107 –commi 1 e 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTI gli art. 42 e 89 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la circolare n. 4 del 15.07.2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la deliberazione n. 6 del 15.02.2005 della Corte Dei Conti a Sezioni riunite;

VISTO l'art.3, commi 55,56,57 e 76 della Legge Finanziaria n.244 del 24.12.2007;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi delle aree tecnica, amministrativa e contabile,

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, che da le seguenti risultanze:

-Presenti 11

-Votanti 11

-Favorevoli 8

-Contrari 3 (Boccia D., Cimini C. e Gizzi M.)

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di prendere atto che per l'anno 2016 i Responsabili delle Aree Organizzative non hanno comunicato alcun programma per l'affidamento degli incarichi ex art.3 comma 55, legge n.244/2007 e s.m.i.;

Di dare atto, pertanto, che non si deve procedere ad approvare alcun programma, in quanto al momento non si prevede, per l'anno 2016, il conferimento di alcun incarico di studio, ricerca e consulenza rientrante nella fattispecie prevista nella normativa citata.

4) Di dichiarare il presente atto urgente, e pertanto, immediatamente eseguibile a norma


dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/200, con separata votazione che dà le stesse risultanze

di quella principale.

Pareri

Di Regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa D'Addazio Cecilia

Di Regolarità Tecnica
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Del Principe Mario



IL PRESIDENTE

Ferdinando Paglia

IL SEGRETARIO


[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2795

li 17-05-2016

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE

[Signature]

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 17-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

